

Pensionati senza cumulo

DI NICOLA MONDELLI

Non si cumulano i benefici contrattuali con la perequazione automatica delle pensioni.

La sezione III centrale d'appello della Corte dei conti ribadisce che i benefici contrattuali estesi al personale della scuola cessato dal servizio nell'arco di vigenza del contratto non sono cumulabili con gli aumenti previsti dal decreto legislativo n. 503/92.

Con la sentenza n. 68/06, depositata nella segreteria della sezione il 3 febbraio 2006, i giudici della sezione III hanno, infatti, accolto l'ennesimo ricorso proposto dell'Inpdap avverso la sentenza n. 477/2004 del 29 marzo 2004 con la quale la Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia della Corte dei conti aveva riconosciuto ad una ricorrente il diritto alla riliquidazione della pensione con tutti i benefici che il contratto '96/97 del comparto scuola prevedeva unitamente all'applicazione degli aumenti perequativi fissati per l'anno 1997 dal decreto ministeriale 20 novembre 1997, un diritto invece negato dall'Inpdap.

La nuova sentenza conferma il consolidato orientamento giurisprudenziale dei giudici della terza sezione secondo i quali nei confronti del personale cessato dal servizio in vigenza del contratto va attribuito il trattamento più favorevole tra l'importo della pensione originaria perequata e quello della pensione riliquidata con i benefici contrattuali.

Il concetto di non cumulabilità ribadito dai giudici con la sentenza 68/06 rappresenta un ostacolo quasi insormontabile anche per il personale della scuola cessato dal servizio il 1° settembre 2002 o il 1° settembre 2004 e cioè in vigenza del contratto relativo, rispettivamente al biennio economico 2002/2003 e a quello 2004/2005 il quale, continuando a ritenere, invece, che la disposizione contenuta nell'articolo 79 del contratto 2003 e nell'articolo 3 del contratto 7 dicembre 2005, non può essere soggetta a interpretazioni restrittive quali quelle fatte proprie dai giudici della sezione III dovesse decidere di ricorrere dinanzi ai giudici delle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti. (riproduzione riservata)